



COMUNE DI BELLUNO

REGOLAMENTO EDILIZIO





COMUNE DI BELLUNO

REGOLAMENTO EDILIZIO



TITOLO I.
Disposizioni generali

ART. 1.

Oggetto del Regolamento

Le opere edilizie e di viabilità poste nel perimetro della zona urbana della città di Belluno e delle frazioni di Castion e Cavarzano devono soddisfare alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento Edilizio, col quale l'Autorità Comunale, assistita da apposita Commissione, provvede a che tanto nell'esecuzione di opere nuove quanto nella modificazione di quelle esistenti, siano costantemente soddisfatte le esigenze della solidità, della salubrità, dell'estetica, del decoro e della sicurezza cittadina.

ART. 2.

Perimetro della Zona Urbana

Il perimetro della Zona Urbana al quale va riferito il regolamento resta così determinata:

Dalla foce del ruscello, detto delle Moneghe o di S. Gervasio nel fiume Piave, al bivio della strada dell'Anconetta presso S. Pellegrino; da questo bivio in linea retta al Cimitero di Castion; dal Cimitero al bivio in località Pramussa (casa dal Farra) sulla strada Castion - Pagagnoi; da questo bivio a quello della strada di S. Antonio sulla comunale di Caleipo; da detto bivio in detta direzione del Ponte della Vittoria fino all'incontro della valle dei Bati che viene seguita fino al suo sbocco nel fiume Piave; questo fiume fino all'altezza della strada detta di Zaresera e Moreret a valle dell'abitato di Nogarè strada che viene seguita fino alla scuola di Mur di Cadola; da detta scuola in linea retta fino al bivio delle due strade di Col Fio-

rito e di Col presso la Villa Frigimelica in Cavarzano; da questo bivio allo sbocco della Val Gula nel torrente Ardo e di qui in linea retta al bivio della strada Comunale Mussoi-Vezzano con quella che conduce al Ponte delle Fontane; poscia la strada di Mussoi fino al Ponte sul rio detto di Mussoi, rio che forma confine fino al Col di Piana e precisamente al bivio della strada che conduce a Mier; tale strada fino all'abitato di Mier; quindi il ruscello detto di Caserine fino al suo sbocco nel Piave che è tutt'uno con quello del rui delle Moneghe.

Al presente regolamento è allegata come parte integrale una planimetria dimostrativa della zona nella quale il regolamento stesso deve essere osservato.

TITOLO II.

Denuncie e disegni di progetti delle opere, nulla osta dell'Autorità Comunale

ART. 3.

Denuncie

Chiunque intenda intraprendere nuove costruzioni, modificazioni di costruzioni esistenti, opere stradali, l'esecuzione o la modificazione di decorazioni e tinte visibili da luogo pubblico, demolizioni, restauri o variazioni di qualunque genere su aree od in fabbricati compresi nella zona di cui ai precedenti articoli, dovrà presentare all'Autorità Comunale preventiva denuncia scritta e firmata dal proprietario dell'immobile.

Quando vogliansi esporre nell'esterno dei fabbricati od in vista del pubblico, tende, padiglioni, stendardi, lapidi, iscrizioni, insegne, fanali, vetrine, cartelli e scritte commerciali, illuminazione di carattere pubblicitario o decorativo, la denuncia scritta da presentare all'Autorità Comunale dovrà essere firmata da chi ha diretto interesse all'opera e dal proprietario dello stabile nel quale l'applicazione deve essere fatta.

Anche per la collocazione di antenne per la radio, di condutture aeree lungo le strade e piazze e per il loro appoggio sulle facciate ed i tetti delle case o su appositi pali, dovrà essere presentata denuncia scritta, ferme restando tutte le altre disposizioni di legge vigenti al riguardo.

Gli obblighi suindicati sono estesi anche agli Enti Pubblici esclusi però quelli Statali.

ART. 4.

Casi in cui non vi è obbligo di denuncia

È fatta eccezione all'obbligo della denuncia:

- a) quando si tratti di opere urgenti interessanti la sicurezza cittadina;
- b) quando le opere da eseguire siano imposte dall'Autorità Comunale e questa ne indichi le modalità di esecuzione;
- c) quando si tratti di semplici lavori di riparazione a guasti o di manutenzione, i quali non modificano l'aspetto e la consistenza dell'edificio o di alcuna sua parte;
- d) quando si tratti di lavori eseguiti da Enti Statali.

Nei primi due casi però il proprietario sarà tenuto a comunicare per iscritto all'Autorità Comunale la data d'inizio del lavoro ed a osservare nell'esecuzione le disposizioni di legge in vigore.

ART. 5.

Nulla osta dell'Autorità Comunale

Nel termine di trenta giorni dalla data della denuncia l'Autorità Comunale si riserva il diritto di far conoscere all'interessato in quali parti le opere progettate debbano essere modificate perchè tali da deturpare l'aspetto dell'abitato o contrarie a disposizioni di leggi o regolamenti. Qualora, però, si rendesse necessario un termine maggiore, l'Autorità Comunale ne darà, prima della scadenza, avviso al richiedente indicandone i motivi ed il giorno nel quale l'evasione della denuncia avrà luogo. Decorso invece il termine di trenta giorni senza che il Comune abbia fatto alcuna comunicazione, in merito, al denunciante, questi avrà il diritto di dare corso, senz'altro, alla esecuzione del progetto.

Il nulla osta dato dall'Autorità Comunale in base al presente regolamento, anche se tacito, quando alla denuncia non faccia seguito alcuna comunicazione, s'intende concesso soltanto perciò che riflette l'ornato, l'igiene, la pubblica viabilità e non implica l'approvazione del progetto medesimo sotto verun riguardo, non costituisce riconoscimento della regolarità del progetto in linea tecnica, né legale riguardo ai terzi, nè di appartenenza dell'area al richiedente e non dispensa questo dall'osservare le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti generali e particolari in materia di sicurezza pubblica, d'igiene e di pulizia.

Resta quindi in ogni caso integro all'Autorità Comunale il di-

ritto di sollevare le sue eccezioni nel caso di eventuali difetti costruttivi e di esigere che le opere siano ridotte in conformità delle dette prescrizioni di leggi e di regolamenti.

ART. 6.

Ritardo dell' inizio dei lavori

Ove il lavoro, per cui fu fatta denuncia, non sia stato iniziato entro un anno dalla data della denuncia medesima, il nulla osta, dato in relazione alla stessa, s' intenderà privo di ogni effetto e la denuncia dovrà essere rinnovata. Anche la sospensione dei lavori per un tempo superiore ai sei mesi avrà per effetto l' obbligo di rinnovare la denuncia.

Nel computo dei sei mesi s' intende escluso il periodo di sospensione invernale dei lavori.

ART. 7.

Forma della denuncia

Le denuncie di cui all' art. 3 saranno presentate in carta semplice, e nei casi previsti dall' art. 16, oltre alla firma del proprietario, dovranno anche portare *la firma del Direttore dei lavori*. A corredo delle denuncie dovranno essere prodotte i relativi disegni completi, in un solo esemplare, che sarà trattenuto per i raffronti e controlli che l' Autorità Comunale volesse fare in corso delle opere.

I disegni potranno essere in carta libera purchè si faccia in essi notare l' uso esclusivo a cui devono servire. Nel caso di imbianchi o coloritura uniformi di prospetti di fabbricati e muri di cinta prospicienti vie, piazze od aree pubbliche o da queste visibili, basterà che nella denuncia sia fatta l' indicazione della tinta.

ART. 8.

Conformità delle opere ai disegni di progetto

Le opere, qualunque sia la loro natura ed importanza, devono essere eseguite in perfetta conformità ai disegni di progetto e seguendo le migliori regole dell' arte; devono presentare tutti i requisiti di solidità, d' igiene e di decoro meglio rispondenti alla loro destinazione. Non si potranno introdurre variazioni ai progetti e disegni se non col procedimento stabilito dagli art. 3 e 5.

ART. 9.

Sospensione od abbandono dei lavori

Qualora la esecuzione delle nuove opere venisse sospesa od abbandonata, il Comune avrà il diritto di prescrivere ed ottenere che vengano eseguiti senza ritardo i lavori necessari a garantire la pubblica incolumità e quelle opere di finimento che lo stato avanzato della costruzione possa permettere.

TITOLO III.**Idoneità dei costruttori, prescrizione per la compilazione la firma e l'esecuzione dei disegni di progetto**

ART. 10.

Costruttori

Il Podestà provvederà a richiedere al Sindacato dei costruttori edili l'elenco degli imprenditori autorizzati a costruire ed iscritti nell'albo dei costruttori. Saranno ammessi quali esecutori tutti coloro che risulteranno iscritti nel suddetto Albo dei costruttori edili, e coloro che saranno in possesso dei titoli di idoneità relativi alla natura ed all'importanza dei lavori da eseguire.

ART. 11.

Inizio dei lavori

All'atto del rilascio del nulla osta il proprietario dovrà dichiarare *il nome dell'esecutore del lavoro* ed il giorno in cui i lavori stessi avranno inizio.

ART. 12.

Firma dei disegni di progetto

I disegni da allegarsi alle denunce per qualsiasi delle opere indicate nell'art. 3 dovranno essere firmati in modo intelligibile esclusivamente da laureati e diplomati dalle R. Scuole istituite per la formazione dei tecnici idonei alle varie costruzioni, civili, stradali, idrauliche, industriali ecc., a seconda della loro rispettiva competenza, e delle leggi e regolamenti che ne regolano l'esercizio professionale purchè risultino iscritti nei rispettivi albi.

Di conseguenza:

a) un progetto potrà essere firmato da un perito edile solo qualora si tratti di modeste costruzioni civili;

b) un progetto potrà essere firmato da un geometra solo qualora si tratti di modeste costruzioni civili, rurali o per uso di industrie agricole di limitata importanza o di piccole opere inerenti alle aziende agricole;

c) in tutti gli altri casi i progetti dovranno essere firmati esclusivamente da un ingegnere o da un architetto.

Per le opere di pittura o scultura, insegne, iscrizioni esposte al pubblico, i disegni potranno essere presentati con la sola firma dell'artista.

Per le piccole insegne, targhette di abitazione od altro, basterà un semplice schizzo senza bisogno di firma alcuna.

ART. 13.

Disegni delle costruzioni

I disegni devono essere presentati decorosamente e tali da dare un'idea esatta di quanto si vuole eseguire. Devono comprendere le piante dei diversi piani cantinato compreso, la proiezione delle falde ed ossatura del tetto, i prospetti visti dalle vie pubbliche ed almeno una sezione dalla quale appariscano le opere di fondazione e di riferimento verso il piano esterno.

In ogni disegno saranno segnate le misure principali planimetriche ed altimetriche, così che diano in modo certo ed evidente le indicazioni delle dimensioni dei vari locali, dei muri, le altezze dei piani, del tetto ecc.

Saranno inoltre segnate le latrine, gli acquai, i tubi per lo scarico dei liquidi e delle materie luride, indicati i sistemi di fognatura che si intendono seguire per la loro raccolta e smaltimento, i tubi di scarico dell'acqua pluviale ed i punti d'immissione nelle condutture stradali, le gole dei camini, pozzi d'acqua viva, ecc.

Per innalzamenti e radicali modificazioni di fabbricati esistenti dovranno essere presentati tipi atti a dare una idea esatta della situazione di fatto.

Tanto nel caso di costruzioni nuove adiacenti a fabbricati esistenti, quanto nel caso di modifiche a fabbricati vecchi, dovranno presentarsi anche i prospetti delle case adiacenti che potranno anche consistere in chiare fotografie.

Oltre ai disegni sopraindicati dovranno presentarsi anche i disegni di particolari delle parti ornamentali degli edifici, come i cornicioni

di gronda, fascie e cornici in genere, contorni o decorazioni di porte e finestre, poggiosi ed in genere di tutti gli elementi decorativi della facciata.

Per i disegni delle piante, facciate, sezioni, dovrà di regola, adottarsi una scala di 1 : 100; per i disegni dei particolari dovrà adottarsi un rapporto che permetta il riscontro esatto dei singoli elementi costituenti il particolare dell'opera. Ai disegni sarà unita una planimetria in scala non inferiore ai 1 : 2000 dalla quale apparisca la precisa ubicazione della costruzione in relazione alle vicine e la eventuale sistemazione definitiva che si dovrà ottenere nella località stessa ad opera ultimata. Nella planimetria saranno indicate le strade ed i relativi assi stradali, le piazze con i fabbricati compresi entro una zona circolare di almeno metri 100.

Per costruzioni di eccezionale importanza dovranno essere presentate adatte prospettive. Ove esista un piano regolatore, nella planimetria dovrà essere indicata la precisa ubicazione e la sistemazione eventuale che si vuole ottenere rispetto alle linee del piano regolatore medesimo.

La Commissione, qualora si tratti di progetto importante, potrà eseguire un sopralluogo prima di esprimere il proprio parere.

I disegni relativi ad opera di scultura e decorazioni o pitture di facciate dovranno esprimere chiaramente, se del caso anche con colori, quanto sarà realmente eseguito; per opere speciali la Commissione potrà richiedere bozzetti e rilievi o dettagli di grandezza naturale.

ART. 14.

Disegni per tende insegne ecc.

Alle domande di nulla osta per esposizione di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali dovranno unirsi i disegni relativi, indicando i colori che s'intendono adottare ed il testo delle iscrizioni o scritte.

ART. 15

Disposizioni contro gli incendi

Nel caso di costruzioni destinate a servizi pubblici (teatri, caserme, luoghi di riunione, scuole ecc.) o per stabilimenti industriali e commerciali i progetti dovranno indicare anche le disposizioni adottate contro gli incendi.

ART. 16.

Direttore dei lavori

Per costruzioni nuove, modificazione o riatti di opere esistenti di notevole importanza, è necessario che la domanda sia, oltre che dal proprietario, firmata anche da un ingegnere od architetto (quest'ultimo nei limiti delle mansioni concessegli dalla legge) iscritto all'Albo, quale Direttore dei lavori. Detto tecnico si assumerà la piena responsabilità della costruzione dal punto di vista estetico ed artistico e non potrà essere nel corso dei lavori sostituito senza preventiva denuncia all'Autorità Comunale.

Ad ogni cantiere di lavori per costruzioni edilizie dovrà essere apposta all'esterno e ben visibile una targa con l'indicazione della Impresa che lo eseguisce e del Direttore del lavoro. Ultimata la costruzione, l'ingegnere - direttore dei lavori - redigerà il certificato di regolare esecuzione dei lavori; tale documento dovrà essere dalla parte allegato alla domanda tendente ad ottenere il permesso di abitabilità.

Qualora manchi la effettiva direzione dei lavori da parte del tecnico voluta dal regolamento, il Comune sospenderà senz'altro la costruzione e le contravvenzioni comminate dal Regolamento saranno estensibili anche contro il direttore dei lavori, qualora risulti responsabile.

ART. 17.

Opere in cemento armato

Per le disposizioni contenute nel Regio Decreto 18 luglio 1930, n. 1133, ogni opera, interessi l'incolumità pubblica, o dove entro conglomerato cementizio semplice od armato, dovrà essere costruita esclusivamente in base al progetto firmato da un ingegnere o da un architetto, secondo le rispettive attribuzioni professionali. L'esecuzione delle stesse opere deve essere diretta esclusivamente da un ingegnere od architetto ed affidato a costruttori i quali siano od ingegneri od architetti o risultino iscritti nell'albo speciale dei costruttori in cemento armato, compilato dal Sindacato dei costruttori edili.

ART. 18.

Denuncia dei lavori edilizi che si compiono fuori del perimetro del centro abitato

Ai soli effetti della osservanza delle norme di cui ai susseguenti art.li 29, 30, 31, 32 e 33 del presente regolamento relativi alle norme

di buona costruzione edile, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà la denuncia per ogni lavoro edilizio, anche se esso si compia in località posta fuori del perimetro del centro abitato.

Le contravvenzioni alle norme di buona costruzione sono soggette alle stesse penalità stabilite per le contravvenzioni a tutte le altre prescrizioni del presente regolamento.

TITOLO IV.

Commissione edilizia

ART. 19.

È istituita presso il Municipio una Commissione di edilizia ed ornato composta di numero otto membri e cioè: del Podestà che la presiede, di n. 5 Commissari, dell'Ingegnere Capo Comunale e dell'Ufficiale Sanitario.

Il Segretario Comunale vi assiste quale Segretario della Commissione, incaricato di stendere i verbali.

I cinque Commissari saranno nominati nelle persone di *tre Ingegneri*, un Architetto ed *un Geometra*, scelti su proposta dei rispettivi Sindacati Provinciali Fascisti che li indicheranno in numero doppio. Rendendosi impossibile la designazione dei Commissari da parte di una delle suddette categorie, tali membri saranno sostituiti da quelli designati dalle altre.

In mancanza di persone tecniche laureate o diplomate residenti sul sito, potranno essere nominati Commissari Edili anche persone aventi titoli inferiori, purchè di riconosciuta competenza tecnica od artistica.

ART. 20.

I membri elettivi sono nominati dal Podestà, durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili. Il loro Ufficio è gratuito. Avranno però diritto al rimborso delle spese forzose.

Qualora uno di essi venisse a cessare dalla funzione prima dello scadere del biennio, il successore durerà in carica fino al termine del medesimo.

Tutti i membri rimarranno in Ufficio fino all'insediamento dei loro successori.

I membri che non interverranno a tre sedute di seguito, senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti.

ART. 21.

Il Podestà, avuta la denuncia e fatta verificare la conformità del progetto presentato alle disposizioni di cui i titoli secondo e terzo del presente regolamento, la trasmette ad uno dei Commissari Edili perchè ne riferisca alla prima seduta della Commissione. Il Podestà delibera solo dopo sentito il voto della Commissione.

ART. 22.

La Commissione esprime il parere :

1.) sull'applicazione del presente regolamento nei riguardi di tutti i progetti di nuova costruzione, ampliamenti e riforme, per i quali è previsto il nulla osta municipale ;

2.) su tutto a quanto può interessare l'edilizia cittadina, l'incolumità pubblica ed il pubblico decoro.

ART. 23.

Qualora venisse additata dalla Commissione l'opportunità di introdurre varianti ai disegni progettati, l'interessato che non intenda uniformarvisi dovrà presentare nuovi disegni. La Commissione può anche indicare col suo voto quelle modificazioni che ravvisasse opportune.

ART. 24.

Le deliberazioni della Commissione Edilizia saranno prese a maggioranza di voti e per la validità delle deliberazioni stesse è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei membri.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I verbali delle deliberazioni verranno stesi dal segretario in apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dagli altri membri presenti alla seduta, dopo l'avvenuta approvazione di essi da parte della Commissione.

ART. 25.

Prima di emettere il suo voto la Commissione Edilizia ha sempre facoltà di chiedere le indicazioni e gli schiarimenti che ritiene necessari nei riguardi dei progetti presentati.

E' in facoltà del Podestà di invitare dinanzi alla Commissione Edilizia i progettisti e perchè forniscano maggiori spiegazioni sul progetto presentato.

ART. 26.

Quando alcuno dei membri possa avere in modo qualsiasi interesse in un progetto od argomento sottoposto alle deliberazioni della Commissione Edilizia, lo stesso non potrà assistere all'adunanza.

ART. 27.

La funzione della Commissione Edilizia ha carattere esclusivamente consultivo. Il Podestà, inteso il parere, può anche adottare decisioni diverse da quelle determinate nel voto della Commissione, ma in questo caso la decisione verrà dallo stesso inviata a S. E. il Prefetto, insieme a copia del voto, per benessere relativo.

TITOLO V.**Prescrizioni per l'esecuzione dei lavori**

ART. 28.

Nel costruire, riformare o riparare fabbricati, o parte di essi, i costruttori e gli esecutori di qualsiasi opera muraria ed edilizia dovranno sempre osservare, in tutto quanto si riferisce alla esecuzione delle opere tutte, le maggiori previdenze ed i migliori sistemi della scienza e della pratica, per evitare ogni eventuale causa di danno o molestia, sia alle persone addette ai lavori, sia agli estranei.

Essi dovranno perciò usare la massima attenzione nella disposizione degli impianti, dei castelli, delle armature e dei ponti di fabbrica, nella scelta ed uso dei materiali relativi, dei macchinari, dei cordami, dell'attrezzatura, dei mezzi d'opera e provvisori in genere, ed infine di tutto, quanto dovendo servire alla costruzione, possa in modo qualunque avere rapporti con la sicurezza degli operai, colla proprietà dei privati e con la incolumità pubblica.

ART. 29.

Norme di buona costruzione

È vietato di costruire edifici sul ciglio e al piede dei dirupi, su terreno di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere.

ART. 30.

Fondazioni

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata

dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

ART. 31.

Murature

Le murature devono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame è da vietare l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a metri 1,50.

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente, mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti.

ART. 32.

Nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene. I tetti devono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

Le travi in ferro dei solai e voltine o tavelloni devono essere rese solidali con i muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere almeno metri 2,50, rese solidali tra loro in corrispondenza dei muri di appoggio.

In tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti cordoli di cemento armato; nelle costruzioni in mattoni a cortina vista e di spessore di due sole teste, il cordolo di cemento, potrà essere sostituito da quattro filari di mattoni collegati con malta di cemento, fermo restando l'obbligo di solidarietà delle travi con i muri di cui sopra.

ART. 33.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura mantenga per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore nella notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice ed armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali di costruzione sono da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministro dei LL. PP.

Tutti i progetti che saranno presentati per opere di costruzione o di ricostruzione in qualsiasi comune per fabbricati urbani di più piani dovranno essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e dai relativi regolamenti, nonchè ai sensi della legge n. 58 del 3 gennaio 1929 sulle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, il quale professionista assume la responsabilità della esecuzione e della stretta osservanza delle prescrizioni.

ART. 34.

Sicurezza del suolo pubblico - Assiti

Quando si voglia eseguire opere murarie o comunque opere edilizie sulla fronte o spazi pubblici, o che in modo qualsiasi interessino il suolo pubblico, si dovrà, prima di dare principio ai lavori, recingere il luogo destinato all'opera con un assito alto almeno m. 2,50, costruito sulle linee e con le modalità prescritte dall'Autorità Comunale. Quando a tale chiusura ostino speciali ragioni di viabilità, o l'Autorità non creda di permettere l'ingombro di suolo pubblico coll'assito, il costruttore sarà tenuto egualmente a provvedere alla tutela della sicurezza pubblica, usando tutti quegli altri mezzi o disposizioni che la pratica corrente dei lavori consiglia, ed in ogni caso i ponti di servizio sui quali si lavora dovranno essere fasciati dalla parte esterna con opere che impediscano la caduta sulla strada dei materiali del lavoro. Sotto al ponte di lavoro dovrà sempre pure

esistere un secondo ponte di servizio eguale a quello superiore qualora non esista lo steccato di divisione con la strada.

Nel caso di opere di pochissima entità o di brevissima durata ed ancora per le opere che siano da eseguirsi in un piano superiore di un caseggiato, potrà venire concesso l'esonero dall'obbligo della costruzione dell'assito, fermo restando al costruttore l'obbligo di assicurare nel miglior modo la tutela del pubblico.

ART. 35.

Occupazione di suolo pubblico

Quando per imprescindibili circostanze di luogo l'assito di chiusura dovesse comprendere nel recinto parte di suolo pubblico o di uso pubblico, dovrà essere presentata regolare domanda all'Autorità Comunale con le precise indicazioni della località, della superficie che verrà occupata e del tempo dell'occupazione. Avuta la licenza si procederà a regolari rilievi in confronto dei funzionari municipali per la consegna e l'accertamento dello stato della zona stradale che verrà rinchiusa nel recinto, o comunque occupata o manomessa e ciò, agli effetti della riconsegna e degli eventuali ripristini a lavori finiti.

Prima di iniziare qualsiasi opera d'impianto, dovrà essere eseguito il pagamento alla Cassa Municipale di una somma, che di volta in volta, l'Autorità Comunale determinerà, quale deposito per garanzia delle eventuali opere di ripristino, di cui all'art. 45 di questo Regolamento.

ART. 36.

Licenza di occupazione

La licenza di cui sopra conterrà l'indicazione precisa della durata dell'occupazione; questa non potrà durare oltre il termine così stabilito.

In caso di necessità di una proroga, il costruttore dovrà presentare 10 giorni prima della scadenza del termine della licenza una nuova domanda per ottenere la rinnovazione. La proroga, se concessa, dovrà essere assoggettata alla tassa di occupazione di suolo pubblico a norma del relativo Regolamento.

ART. 37.

Demolizioni

Nelle demolizioni è proibito gettare a terra travi, pietre, blocchi pesanti o grosse porzioni di muratura od altro materiale qualsiasi,

che possa produrre scosse al suolo, compromettere la sicurezza delle persone o provocare danno e molestia ai fabbricati vicini. Tutti i materiali di demolizione dovranno essere calati al basso con le dovute precauzioni ed in modo da impedire il sollevamento di polverio.

Verso la pubblica via non si potrà mai gettare materiali.

ART. 38.

Occupazione di suolo pubblico con materiale

È assolutamente proibito occupare con materiali qualsiasi od altrimenti ingombrare le vie o spazi pubblici oltre i limiti dell'occupazione concessa.

I materiali quindi provenienti dalle demolizioni o dagli scavi dovranno essere prontamente trasportati fuori dell'abitato nelle pubbliche discariche.

Solo in casi assolutamente eccezionali l'Autorità Comunale, dopo presentazione della relativa domanda e dopo accertata la sussistenza del bisogno, potrà permettere il deposito temporaneo di materiali e l'occupazione del suolo pubblico con norme e cautele da stabilirsi caso per caso.

ART. 39.

Mezzi di trasporto dei materiali

Il costruttore dovrà provvedere a che i carri, i quali si fa il trasporto dei materiali, siano tali e vengano caricati in modo che nessuna quantità di materiale possa spandersi durante il tragitto; i carri stessi od altri mezzi di trasporto di materiali dovranno, sempre che sia possibile, essere fatti entrare per il carico e lo scarico, nel recinto dei cantieri di lavori e dell'assito.

ART. 40.

Porte degli assiti

Gli assiti dovranno avere le porte apribili verso l'interno o scorrevoli ai lati, munite di serratura o catenacci e mantenute chiuse durante la sospensione dei lavori.

ART. 41.

Segnali a lanterna

Gli assiti od altri ripari dovranno essere muniti, dove è necessario specialmente agli angoli, di lanterne a vetri rossi da tenersi

sempre accese durante tutto il tempo di accensione delle lampade della pubblica illuminazione, a cura e spese di chi fabbrica.

Tali lanterne dovranno fare buona luce ed avere dimensioni tali da rendere visibile il recinto od il riparo su cui sono collocate.

ART. 42.

Annessi di servizi municipali rinchiusi dagli assiti

Se un assito avesse a rinchiudere qualche lampada di illuminazione pubblica, lastra d'indicazione stradale, smaltatoio, fontana od altro di ragione o servizio municipale, il costruttore dovrà avvertire il Comune in tempo, perchè questo possa convenientemente provvedere allo spostamento prima che sia messo in opera l'assito.

ART. 43.

Affissioni sugli assiti

Rimane riservata al proprietario della fabbrica, per la quale serve la chiusura, la facoltà di apporvi, senza pagamento di compenso al Comune, avvisi od insegne che riguardano unicamente affitti od indicazioni relative al fabbricato medesimo.

Il nome della Ditta costruttrice e del Direttore dei lavori, secondo quanto prescrive l'art. 16, dovrà essere apposto nella chiusura, in vista del pubblico.

ART. 44.

Manomissioni del suolo pubblico e spostamento di linee aeree

Nei casi in cui si dovesse manomettere comunque il suolo pubblico, i costruttori avranno cura di non recare danno a tubazioni ed a qualsiasi opera sotterranea che avessero ad incontrare, sia essa di ragione pubblica o privata, e ne daranno tosto avviso agli interessati, prendendo con essi gli accordi opportuni.

Per qualsiasi lavoro da eseguire alla proprietà immobiliare per il quale occorra spostare anche temporaneamente linee aeree, elettriche o telefoniche, dovrà il costruttore darne avviso all'Amministrazione interessata, la quale dovrà provvedere entro giorni sei allo spostamento.

Il costruttore dovrà per questo periodo di tempo attendere che sia stato provveduto allo spostamento richiesto.

ART. 45.

Sgombro e ripristino di suolo pubblico

Chi costruisce dovrà, appena compiuti i lavori e prima del termine della licenza avuta, far togliere i ponti, gli assiti ecc. e restituire alla circolazione il suolo pubblico ripristinato in perfetto ordine a tutte sue cure e spese, fatta eccezione delle parti selciate, al cui ripristino provvederà il Municipio col rimborso della relativa spesa da parte chi ha costruito.

In caso di inadempienza, il ripristino del suolo pubblico sarà fatto dall'Amministrazione comunale a totale spesa del proprietario, e questi dovrà rifonderle entro quindici giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso di pagamento, versando alla cassa del Comune l'importo relativo.

ART. 46.

Interruzioni delle opere

Quando il proprietario per qualsiasi ragione interrompa l'esecuzione delle opere, egli dovrà, previa notifica ed accordo con le Autorità comunali, far tuttavia eseguire quelle necessarie per togliere eventuali sconci e per garantire la solidità della parte costruita. In caso di inosservanza di questa prescrizione, il Podestà provvederà per la esecuzione d'ufficio delle opere stesse a termine degli articoli 153 della Legge Comunale e Provinciale (T. U. 4 febbraio 1915, n. 248) e 76 della Legge sui lavori pubblici (20 marzo 1865, n. 2248, allegato F).

Trascorso un mese dall'interruzione dei lavori, l'Autorità Comunale potrà far cessare l'occupazione del suolo pubblico.

ART. 47.

Prove di resistenza

Nelle prove di resistenza dei solai, impalcature ed in genere di tutte le parti organiche dei caseggiati ed in qualunque opera costruttrice, dovranno essere adottate tutte le cautele che valgano ad allontanare ogni pericolo alle persone. In ogni caso si dovranno prendere le precauzioni atte a prevenire le conseguenze di eventuali rovine delle parti che si trovano.

ART. 48.

Lavori sulle fronti di fabbriche esistenti

Nei casi di riforma, di riparazioni o di costruzioni delle fronti dei fabbricati verso le vie o spazi pubblici, i lavori debbono essere subito iniziati e continuati senza interruzione non appena stabiliti gli assiti di cinta e gli occorrenti ponti di servizio, in modo da poterli finire nel più breve tempo possibile.

TITOLO VI.

Prescrizioni edilizie per fabbricati

ART. 49.

Prospetti su aree pubbliche

Le fronti dei caseggiati e degli edifici in genere sulle vie, piazze ed aree pubbliche o da queste visibili, devono corrispondere al decoro della edilizia cittadina, tanto per un conveniente complesso delle linee architettoniche, quanto per i materiali da impiegarsi nelle decorazioni, e per le tinteggiature.

ART. 50.

Intonacatura e tinteggiatura dei muri esterni

Tutti i muri comunque prospettanti o visibili da aree pubbliche devono essere convenientemente intonacati e tinteggiati, ad eccezione di quelli che per lo stile architettonico adottato non comportassero intonacatura, pur presentando aspetto decoroso.

I muri di cinta verso vie o piazze pubbliche dovranno, salve le eccezioni che l'Autorità comunale potrà riconoscere per casi di struttura speciali, essere intonacati e tinteggiati sulle facce esterne per tutta l'altezza, e presentare un coronamento formato da lastre di pietra o da una copertura di cemento, ed avere displuvio verso l'interno.

Le fronti esterne di due o più edifici di diversi proprietari, ma formanti un insieme architettonico, devono avere tinte intonate al loro complesso.

ART. 51.

L'Autorità comunale potrà ordinare per i muri e le facciate di nuova elevazione l'intonacatura e la tinteggiatura entro il termine di sei mesi dalla loro costruzione.

Tutti i muri e le facciate che alla data di approvazione del presente regolamento non si trovino intonacati e tinteggiati, dovranno venire completati dell'intonacato e della tinteggiatura nel termine di sei mesi dall'intimazione.

Ad ogni proprietario incombe l'obbligo di mantenere costantemente il proprio edificio in stato di lodevole conservazione, non solo per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene, ma anche nelle parti esposte alla vista del pubblico per ciò che concerne il decoro e la pulizia. I proprietari di stabili aventi facciate decorate con lavori architettonici, sia con pitture, devono fare quelle opere che valgano a garantire la durevole conservazione delle decorazioni stesse. Le facciate non decorate dovranno essere mantenute pulite, rinnovando l'intonaca e la tinta, ogni qualvolta per qualunque motivo, esse presentino scrostamenti o macchie deturpanti.

Il Podestà, di regola, nel marzo di ogni anno ed ogni qualvolta che si presenti l'occasione, farà regolare diffida ai proprietari di quelle case che abbisognano di restauri a tenore di quanto sopra, accordando tre mesi di tempo per l'esecuzione di detti restauri. Ove i proprietari non ottemperino a detta diffida sarà elevata la contravvenzione e si procederà a termini dell'art. 86 ed il Comune avrà il diritto di provvedere a far eseguire i lavori a tutte spese del proprietario.

Dall'obbligo di provvedere alla tinteggiatura e alla intonacatura degli edifici sono esclusi quei proprietari i cui edifici, per lo stile con il quale sono stati costruiti, con comportino una speciale coloritura ed intonacatura, come per quelli costruiti in pietra a faccia vista od in latterizi a lavoro quadro.

ART. 52.

Modanature dei prospetti

Verso le vie o piazze i contorni delle luci di porte, negozi, finestre, comprese anche quelle di cantina, le fascie e cornici di decorazioni dei vari piani dovranno essere solidamente costruite.

ART. 53.

Limite di altezza delle case

Qualunque fabbricato da erigersi, ricostruirsi o rialzarsi, dovrà avere l'altezza proporzionata alla spaziosità della piazza od alla larghezza della via o dell'area pubblica verso la quale prospetta, in modo da rispondere alle buone regole architettoniche e dare al fabbricato

un aspetto adeguato all'importanza della sua ubicazione. Come norma generale tale altezza non potrà superare una volta e mezza la larghezza della via od area suddetta, tenuto presente però che in ogni caso non dovrà mai superare il limite massimo di metri 22, *mentre potrà raggiungere i metri dieci.*

Coloro che intendono o debbono fabbricare in arretrato della linea stradale o costruire sopra al loro fabbricato uno o più piani di ritiro, potranno farlo, sopraelevandosi di regola di quanto si ritirano. Quando un fabbricato d'angolo prospetti due vie di larghezza diversa, l'altezza di esso sarà determinata in ragione della larghezza della via maggiore per tutta la parte prospettante verso di questa e per un tratto di risvolto verso la via minore, lungo quanto è profondo il corpo di fabbrica.

La restante parte di detto risvolto avrà l'altezza competente alla larghezza della rispettiva via.

Si intende che l'altezza da tenersi in considerazione è quella che risulta dalla distanza verticale tra il livello del terreno e quello della linea di gronda nella parte più sporgente degli edifici stessi.

ART. 54.

Sono eccettuati dalle suddetti disposizioni a giudizio della Commissione edilizia, le chiese, gli edifici che rivestono carattere monumentale e quelle altre opere che per ragioni di necessità pubblica o di pubblico ornamento dovessero avere maggiore elevazione.

ART. 55.

La larghezza delle vie o delle aree pubbliche sarà computata in ogni punto fra gli zoccoli delle case che si fronteggiano.

Quando detta larghezza non sia uniforme si prenderanno le medie delle diverse sue misure nel tratto corrispondente alla fronte della costruzione in progetto. Allorchè questa costruzione si trovi di fronte allo sbocco di un'altra via, la larghezza da considerarsi in questo tratto aperto sarà quella media che risulterà dalla linea fitizia congiungente i due spigoli dello sbocco.

ART. 56.

Edifici arretrati dai confini stradali

Il proprietario che intende costruire un edificio in arretramento del confine del suo terreno colla via pubblica, dovrà, salvo casi

speciali da riconoscersi, tenere la fronte sopra allineamenti paralleli alla linea stradale, ed in ogni caso, eseguire una disposizione di fronte che a giudizio della Commissione edilizia non nuoccia al decoro pubblico.

ART. 57.

Sporgenze degli zoccoli e delle decorazioni esterne etc.

Lo zoccolo dei caseggiati, edifici e muri non potrà mai occupare nessuna parte di area pubblica, ne sporgere su di essa.

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere per una altezza di metri 2.20 dal suolo pubblico non devono sporgere più di cm. 6 dal filo del fabbricato.

Non potrà mai occuparsi nessuna parte dell'area stradale con lo zoccolo dei fabbricati e tanto meno coi gradini di accesso alle porte dei fabbricati stessi. Nel caso di edifici monumentali su piazze e vie ampie o di circostanze eccezionali, l'Autori à Comunale, sentita la Commissione Edilizia, potrà accordare concessioni speciali, sia per maggiori sporgenze sia per occupazioni del suolo pubblico.

ART. 58.

Finestre dei sotteranei

Nelle nuove costruzioni sulla linea stradale sono vietate le finestre in piano orizzontale a livello del suolo per dare luce ai sotteranei, a meno che siano ricoperte da grosse lastre di vetro a superficie scabra poste a perfetto livello del suolo.

Esse potranno invece venire sempre praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate delle soglie o dei gradini, ma dovranno essere munite sempre di opportune difese di pietra o di metallo con retrostante rete metallica a fitta maglia.

ART. 59.

Chiusura di porte e di botteghe

In tutte le costruzioni, tanto nuove che riattate, le aperture di porte o di botteghe prospettanti vie o piazze pubbliche e che si trovino sulla linea del suolo stradale, devono avere i serramenti che si aprono verso l'interno, fatta eccezione per i serramenti in ferro di botteghe che servono contemporaneamente da insegna; tali serramenti però quando siano aperti dovranno essere assicurati saldamente al muro al quale vengono addossati.

ART. 60.

Infissi per insegne iscrizioni etc.

Gl' infissi da apporsi alle fronti delle case come insegne, cartelli, vetrine, tende etc. devono essere di aspetto tale da non nuocere al prospetto del fabbricato, ed eseguiti in modo che siano osservate le esigenze della morale e della forma linguistica, secondo il disegno approvato dall' Autorità Comunale.

Esse dovranno trovare opportuna sede tra linee architettoniche per modo da non interromperle.

La loro sporgenza non potrà superare m. 0.06 dal filo del muro quando siano collocati ad altezza inferiore di metri 2.20 dal suolo, e metri 0.10 quando siano collocati ad una altezza maggiore. Solo in casi speciali l' Autorità Comunale potrà consentire una sporgenza maggiore, la quale non potrà mai superare cent. 10 fino a m. 2.20 di altezza dal suolo e cm. 50 ad altezza maggiore. Non saranno permessi gli scudi d' angolo metallici con carattere di pubblicità.

La concessione della posizione degli infissi è subordinata al pagamento della relativa tassa, secondo le tariffe in vigore.

ART. 61.

Lampade, lanterne, fanali

Gl' infissi per insegne, cartelli etc. da apporsi normalmente alle facciate delle case, le lampade, le lanterne ed altro simile da apporsi all' esterno di botteghe, esercizi pubblici etc. dovranno essere collocati ad altezza non minore di m. 2.50 dal piano del marciapiede al loro punto più basso; la sporgenza di essi non deve essere maggiore di m. 0.50.

ART. 62.

Tende davanti ad aperture

Le tende verso vie e piazze, avanti botteghe o altre aperture, dovranno avere sempre l' intelaiatura di ferro ed essere fatte in modo da potersi abbassare ed alzare, o altrimenti potersi togliere, senza ostacolare il transito pubblico.

La loro altezza dal suolo stradale dovrà essere in ogni punto non minore di m. 2, e la sporgenza nella località dove vi è marciapiede lastricato, sarà eguale alla larghezza di esso e, dove il marciapiede non v' è giungerà al bordo esterno della cunetta stradale, non superando però in ogni caso m. 1.60.

All' intelaiatura delle tende possono essere aggiunte, sia normalmente sia parallelamente al muro della casa, delle tele e parti accessorie ad uso mantovane libere; esse però debbono essere tali da lasciare libera l'altezza di metri due attraverso il marciapiede e parallelamente a questo almeno l'altezza di m. 0.50.

La posizione di tende potrà essere vietata quando per la poca larghezza stradale esse possono ostacolare il traffico od impedire o comunque danneggiare la visibilità ai mezzi di trasporto.

ART. 63.

Balconi

I balconi o veroni dovranno essere costruiti in pietra od in ferro o in altro materiale adatto e ad una altezza non minore di m. 4.50 misurata dal piano stradale al piano più basso delle mensole o sostegni e, dove queste non fossero, al disotto del lastrone.

In casi speciali, quando non possa essere arrecato danno al pubblico transito, potrà la detta altezza ridursi a m. 4.

La massima sporgenza di detti balconi dal muro frontale del caseggiato non potrà essere maggiore ai m. 1, nelle case di quattro o più piani, e di m. 0.80 per case più basse.

ART. 26

Latrine visibili dal suolo pubblico

Non è permessa la costruzione di latrine sporgenti dal muro o sopra balconate, nemmeno nell'interno del cortile o di altri spazi vuoti, quando risultino visibili dal suolo pubblico.

ART. 65

Apparecchi di chiusura

Tutti gli apparecchi di chiusura applicati sui prospetti esterni dei fabbricati, dovranno essere posti e mantenuti in opera in modo da fornire la maggiore sicurezza. Le finestre prospicienti verso il suolo pubblico, ad una altezza da questo minore di metri, 2.50, misurata dal piano del davanzale, non potranno avere persiane e serramenti aprentisi verso l'esterno, né essere munite di inferiate sporgenti.

ART. 66

Canali di gronda o doccioni

I tetti di tutti i fabbricati verso vie, piazze ed altre aree pubbliche devono essere dotati di opportuni canali di materiale imper-

meabile e di ampiezza sufficiente a raccogliere le acque piovane, le quali, mediante tubi verticali di discesa metallici, saranno condotte in appositi canaletti sotterranei cementati per scaricarsi nei tombini pubblici. Solo nel caso che la via o spazio pubblico manchino di appositi collettori sarà tollerato lo scarico delle acque a raso suolo e sotto allo scarico a raso suolo sarà collocata una lastra di pietra di almeno metri 0.30 x 0.40.

I tubi di discesa potranno essere incassati nel muro od anche semplicemente applicati ad essi.

La porzione inferiore però, per una altezza non minore di metri tre misurata dal suolo, dovrà essere sempre incassata nel muro, ed i tubi incassati dovranno essere di ghisa. In esso non potranno immettersi che le acque pluviali. Le grondaie ed i tubi suddetti dovranno mantenersi in perfetto stato, in modo da impedire stillicidi.

ART. 67

Cornicioni di gronda e paraneve

I cornicioni di gronda dei tetti, salvo i casi di architettura speciale, saranno di struttura muraria e proporzionati all'altezza del caseggiato.

L'Autorità Comunale ha però facoltà di limitare o ridurre lo sporto dei cornicioni di gronda prospicienti verso vie o tratti di vie larghi meno di metri 5. Il tetto dovrà essere munito di paraneve in tutti i casi nei quali la natura, la pendenza ed i materiali adoperati per la copertura, possano provocare la caduta di blocchi di neve sulle strade pubbliche.

ART. 68

Scarico degli acquai

Le acque di provenienza dagli acquai delle case non potranno avere sfogo nei tombini stradali se l'acquaio non è provvisto di una derivazione d'acqua dagli acquedotti pubblici.

Rimane assolutamente vietata qualsiasi comunicazione delle fogne delle case, letami, etc. coi tombini stradali.

ART. 69

Abbaini

Gli abbaini o finestre sopra gronda che servono a dar luce a soffitte o locali sotto tetto, visibili dalle piazze e dalle vie pubbliche,

devono presentare un conveniente accordo con la decorazione del prospetto sottostante.

ART. 70

Fumaioli

Gli apparecchi di riscaldamento devono essere convenientemente isolati in modo da evitare ogni pericolo d'incendio.

I fumaioli dovranno avere sfogo esclusivamente sopra il coperto dei caseggiati, in modo da non recar danno o molestia agli abitanti delle case vicine; dovranno inoltre avere per quanto è possibile, un tipo uniforme ed essere raggruppati in modo regolare e simmetrico. Nelle nuove costruzioni non sarà permesso applicare alla parte esterna dei muri frontali prospicienti la via pubblica, canne da camino, di stufe, di forno e simili, salvo i casi in cui si tratti di un vero partito decorativo. È proibita la costruzione di canne simili anche all'interno dei caseggiati, in muri laterati a fienili.

Le canne da fumo devono avere possibilmente gli angoli interni smussati e le pareti regolarmente intonacate in modo da rendere agevole il loro ripulimento dalla fuliggine.

È vietato anche di far porgere dai vani di porte e finestre prospicienti le vie pubbliche, tubi di caminetti e di qualunque altro apparecchio da cui si sviluppi fumo o gas di qualsiasi natura. È vietato appoggiare, di immettere nelle vicinanze delle canne da camino le travature di solai in legno, che dovranno essere convenientemente isolate e tenute lontane, in ogni caso, non meno di m. 0.50.

ART. 71.

Spazi vuoti fra casa e casa

Quando sia possibile dovrà essere mantenuta fra le nuove costruzioni una conveniente distanza al fine di evitare la formazione di spazi vuoti stretti.

Qualora il progetto non risponda a tali esigenze, il Comune si riserva la facoltà di proibire la costruzione, almeno che non venga provveduto con opportuni mezzi ad eliminare gli inconvenienti dal lato estetico ed igienico.

Gli spazi vuoti fra casa e casa a confine delle pubbliche strade, o che lo possono divenire, o altrimenti come tali si possono riguardare, dovranno a cura dei proprietari delle case confinanti venire

chiusi verso la pubblica via con muri e con cancellate di ferro provvedendo inoltre ad una conveniente decorazione delle fronti laterali.

ART. 72.

Cortili

Attorno ai cortili l'altezza dei fabbricati sarà limitata in modo che l'area libera di essi sia almeno un quinto come norma generale, della superficie dei muri che loro stanno attorno. Detta quinta parte della superficie dei muri circostanti a cortili od a spazi vuoti si deve computare sempre a partire dalla linea di terra del cortile, anche quando le costruzioni iniziate al piano del cortile venissero, nella loro elevazione, arretrate, in modo da lasciare un maggiore spazio libero. La superficie corrispondente a tale spazio non verrà mai aggiunta a quella del cortile o spazio vuoto, per servire alla determinazione del rapporto fra l'area di questi e delle parti circostanti. Nei cortili nei quali (a motivo dei salienti formati dal loro perimetro) l'area è come un aggregato di parecchie aree, saranno considerate come porzioni integranti del totale soltanto quelle porzioni aggregate la cui profondità eguagli la propria larghezza, o ne sia minore. L'eccesso oltre tale misura non è tenuto in conto.

In ogni caso la larghezza dei cortili non potrà mai essere come norma generale, minore della metà della loro lunghezza.

Ai cortili prospicienti sulle pubbliche vie sono applicabili inoltre le disposizioni del precedente articolo.

ART. 73.

Quando la Commissione edilizia lo riterrà necessario (potrà prescrivere la costruzione di muri tagliafuoco (ossia privi di qualsiasi apertura) provvedimenti tendenti allo stesso fine, stabilendone le modalità relative.

ART. 74.

Conservazione dei monumenti

Salve le disposizioni delle leggi vigenti in materia, non può eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregi artistico o storico senza darne avviso al Podestà, presentando sempre il progetto.

Il Podestà, sentito il parere della Commissione edilizia, può impedire la esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie del decoro pubblico ed alle regole d'arte.

ART. 75.

Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico storico, il Podestà ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalle vigenti necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

TITOLO VII.**Prescrizioni speciali per i portici di uso pubblico****ART. 76.**

L'altezza libera dei portici dei nuovi fabbricati potrà essere minore di metri quattro solo quando questa altezza sia stata accettata dall'Amministrazione comunale, in considerazione di speciali necessità, e salvo i casi di giustificate esigenze estetiche ambientali nella parte vecchia della città. La larghezza libera dei nuovi portici dovrà essere proporzionata all'altezza, e non mai minore di metri quattro, salvo i casi sopraindicati; a seconda dell'importanza delle strade o piazze e delle condizioni degli edifici, il Comune potrà prescrivere tanto per l'altezza che per la larghezza, un limite superiore agli anzidetti.

I portici non dovranno mai essere soffittati a cannicio.

Il pavimento dei portici di transito pubblico sarà di materiale idoneo a giudizio dell'Autorità comunale.

ART. 77.**Finestre dei sotterranei sotto i portici**

Anche sotto i portici le finestre per dar luce ai sotterranei potranno essere aperte nel pavimento, purchè rispondano alle norme di cui all'art. 58, ossia siano chiuse da grossi vetri a superficie scabra posti a livello perfetto del suolo e disposti regolarmente.

TITOLO VIII.**Servitù pubbliche inerenti ai fabbricati ed al suolo pubblico****ART. 78.****Indicatori stradali, numeri civici ed infissi in genere**

All'Autorità comunale è riservato il diritto, previo avviso agli interessati di applicare sulle fronti dei fabbricati e delle costruzioni

private di qualsiasi natura prospettanti aree pubbliche :

a) le tabelle od altro per indicare la denominazione delle vie o piazze e per altre indicazioni di interesse pubblico ;

b) le piastrine per indicare il numero civico delle porte e dei fabbricati e di capisaldi per le indicazioni altimetriche e per quelle degli idranti stradali ;

c) bracci di fanali, attacchi e mensole per la illuminazione pubblica.

L'applicazione di quanto alle lettere *a) b) c)* sarà fatta a spese del Comune.

I proprietari delle case e dei fabbricati sono tenuti a rispettare tutti gli infissi suddetti, a non coprirli o nasconderli ed a ripristinarli qualora siano distrutti o danneggiati per fatto loro imputabile.

ART. 79.

Quando si costruiscano nuovi fabbricati sopra aree libere su pubbliche vie e piazze, i proprietari dovranno rivolgersi al Comune perchè abbia a disporre per i numeri civici da applicarsi alle porte d'ingresso. In caso di demolizione, ove avvengano soppressione di porte e sterne o di qualche infisso di quelli sopradetti, dovranno essere notificati dal proprietario dello stabile demolito al Municipio il numero od i numeri e gli infissi che devono essere aboliti.

ART. 80.

Il proprietario che volesse eseguire opere di tale natura che possano interessare le indicazioni e gli infissi di cui agli articoli precedenti, dovrà prima di iniziare i lavori, darne avviso all'Autorità comunale, la quale prescriverà gli opportuni provvedimenti da effettuarsi a cure e spese di esso proprietario.

ART. 81.

Sistemazione di suolo pubblico e manutenzione

Nella sistemazione delle vie e piazze, sia con nuove fognature sia con riforma delle esistenti, sia col collocamento dei marciapiedi, sarà sempre a carico dei proprietari o possessori delle case confinanti la costruzione o modificazione dei tombinetti di scarico nei condotti sotterranei, con l'obbligo di osservare le norme che potranno essere prescritte dall'Autorità comunale.

TITOLO IX.

Vie private

ART. 82.

Quando uno o più proprietari intendessero iniziare od aprire una via privata, dovranno presentare al Comune il relativo progetto ed ottenere il nulla osta. Tale nulla osta non importa alcun impegno per l'Autorità comunale di rendere in avvenire pubblica la via stessa.

ART. 83.

Ai proprietari di vie private incombe l'obbligo di sistemare, mantenere ed illuminare le strade stesse nei modi prescritti dai regolamenti comunali, e di provvedere agli scarichi delle acque ed al servizio di pulizia e sgombro nevi.

ART. 84.

Alle opere che dovessero sorgere lungo le strade private sono applicabili le disposizioni del presente regolamento comunale e degli altri, come se le case stesse prospettassero una via pubblica.

TITOLO X.

Sorveglianze e penalità

ART. 85.

L'Autorità municipale, a mezzo di suo delegato, potrà procedere d'ufficio in ogni tempo alla visita dei lavori in corso per constatare il relativo andamento, ed il proprietario e l'esecutore delle opere dovranno facilitare tali visite ed esibire a richiesta i tipi approvati e fornire tutti gli schiarimenti del caso. Potrà pure procedere ad ispezioni dei fabbricati esistenti, quando ne sia dimostrata la necessità per ragioni d'igiene e di incolumità pubblica.

ART. 86.

I contravventori saranno puniti a termini dell'articolo 226 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e successive modificazioni (R. Decreto 30 dicembre 1924, n. 2839, R. Decreto Legge 23 maggio 1924, n. 867, Legge 26 febbraio 1928-Anno VI, n. 613.

Il Podestà potrà, nel giudizio contravvenzionale, promuovere dal Magistrato la facoltà di eseguire d'ufficio le opere a spese del contravventore. Sono salve le facoltà concesse al Podestà degli articoli 153 della legge stessa e 378 della legge sui lavori pubblici.

ART. 87.

Le contravvenzioni al presente regolamento ove non siano composte in via amministrativa, saranno deferite all'autorità giudiziaria per il procedimento di legge.

ART. 88.

Il presente regolamento edilizio andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione da farsi appena riportate le volute approvazioni dalle competenti Autorità; s'intendono quindi senz'altro abrogate da quella data tutte le prescrizioni contenute nei precedenti regolamenti edilizi od in altri regolamenti, in quanto risultino contrarie al presente.

Belluno, 3 maggio 1933 - A. XI.

IL PODESTÀ

Ing. Paolo Zampieri

IL SEGRETARIO CAPO

P. Pansini

R. Prefettura di Belluno

N. 6915 - Div. II.

Visto ed approvato dalla G. P. A. sulla seduta 14 giugno 1933 - XI.
Belluno, 20 giugno 1933 - XI.

p. Il Prefetto Presidente

RIVA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA, DELLA VIABILITÀ E DEI PORTI

N. 5869 di Prot. - Div. III.

VISTO: per l'omologazione.

Roma, 22 luglio 1933 - XI.

p. IL MINISTRO

f. illeggibile

Belluno, 21 agosto 1933 - XI.

Publicato all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal giorno 5 a tutto il 20 agosto 1933 - XI senza dar luogo a reclami, ai sensi dell'art. 129 del Regolamento approvato con R. D. 12 febbraio 1911, n. 297.

IL PODESTÀ

f. Ing. Paolo Zampieri

IL SEGRETARIO CAPO

f. P. Pansini

